

PRIVACY

PROTEZIONE dei DATI PERSONALI e GARANZIE per i CONTRIBUENTI

*Esiti delle verifiche del Garante della privacy effettuate
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.*

Prescrizioni per una corretta gestione dei dati personali dei contribuenti.

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia

Con un recente provvedimento il Garante per la protezione dei dati personali ha riferito gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e le conseguenti prescrizioni per una corretta gestione dei dati personali dei contribuenti.

PREMESSA

Tramite questo recente provvedimento il Garante per la protezione dei dati personali riporta le conclusioni e le prescrizioni dovute, a cui è giunto dopo una serie di verifiche compiute nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, questo studio ha preso in considerazione principalmente le fattispecie riguardanti il trattamento e la conservazione dei dati personali nelle procedure di riscossione a mezzo ruolo. L'analisi così compiuta tiene comunque conto della particolare situazione che sta vivendo questo settore, coinvolto in un complesso e articolato progetto di riorganizzazione.

Pertanto, le informazioni e le prescrizioni che si ricavano dal documento in esame paiono, più che rimproveri, valide indicazioni e la stessa attività di verifica svolta dal Garante della privacy risulta essere un eccellente strumento fornito all'Amministrazione finanziaria per poter ristrutturare la propria organizzazione,

garantendo il corretto trattamento dei dati dei contribuenti coinvolti.

Le prescrizioni che vengono imposte agli enti coinvolti, infatti, permetteranno di risolvere i problemi anche gravi riscontrati ed inoltre, ad opinione di chi scrive, garantiranno risparmi di risorse poiché, se adottate, permetteranno un più efficiente uso delle banche dati e delle informazioni in esse contenute.

Il provvedimento *de quo* è composto da una prima parte introduttiva seguita da otto punti nei quali il Garante analizza altrettanti macro-profilo critici, prescrivendo per ognuno ai soggetti interessati diversi rimedi da attuare e da una parte finale riguardante i tempi entro i quali realizzare tutto ciò.

SOGGETTI COINVOLTI e OBIETTIVO delle VERIFICHE

Il documento, di taglio decisamente pratico e tecnico, è indirizzato agli enti dell'Amministrazione finanziaria coinvolti nella fase della riscossione dei tributi a mezzo ruolo; pertanto sono soggetti interessati i seguenti:

- Agenzia delle Entrate;
- Equitalia S.p.a. e le società del gruppo (Equitalia Servizi S.p.a. ed Equitalia Giustizia S.p.a.);
- Riscossione Sicilia S.p.a.;

● Serit Sicilia S.p.a.

La disciplina applicata a tali soggetti in materia di trattamento dei dati personali è quella disposta per i **soggetti pubblici**, anche nei confronti delle S.p.a.

Senza scendere nei dettagli si può dire che le verifiche effettuate dal Garante hanno riguardato principalmente la **conformità al Codice** ⁽¹⁾ delle **pratiche e degli strumenti** adottati dall'Amministrazione finanziaria oltreché l'**analisi dei numerosi flussi di informazioni** in essere tra gli agenti della riscossione.

PRINCIPALI CRITICITÀ

Le verifiche hanno permesso di evidenziare elementi di criticità in riferimento al trattamento dei dati personali dei contribuenti; un primo profilo ha riguardato i rapporti in materia di **trattamento di dati personali** tra i **soggetti coinvolti** nella fase della riscossione a **mezzo ruolo** e la **Sogei S.p.a.** ⁽²⁾

Innanzitutto v'è da dire che dalle analisi effettuate si è rilevato che, in molti frangenti, gli enti interessati ritenevano di agire in qualità di **autonomi titolari del trattamento**; ciò, ad onor del vero, non solo per una mancanza di **coordinamento** tra gli stessi, ma anche per un'effettiva **complessità degli elementi di diritto e di fatto** che compongono la vicenda, a causa delle successive **riorganizzazioni** che hanno coinvolto questo settore. In tale prospettiva si rende necessaria una **ridefinizione dei ruoli** al fine di precisare i rapporti giuridici esistenti e il ruolo assunto in relazione alla protezione dei dati personali dei contribuenti giungendo, infine, ad attribuire ad un **unico soggetto** la **responsabilità** in proposito.

Un secondo aspetto analizzato riguarda la **duplicazione degli archivi**, la **conservazione dei dati** e la **tipologia degli applicativi** utilizzati. Nel documento in esame si precisa, tuttavia, che un **nuovo sistema** di riscossione

sarà adottato entro il **31 dicembre 2010**, pertanto le verifiche compiute non possono ritenersi esaustive poiché hanno evitato di soffermarsi su profili che, a breve, cesseranno di sussistere o, quanto meno, subiranno radicali mutamenti.

Ciò che ha maggiormente assorbito l'attenzione dei verificatori sono stati la **struttura degli archivi**, la **conservazione dei dati**, le **funzionalità** e le **policy** di sicurezza di alcuni applicativi utilizzati.

Da tali analisi sono risultate **duplicazioni** degli archivi e conseguenti problemi legati alla **mancanza di coordinamento degli aggiornamenti** delle informazioni, così come si è palesata la **mancanza di istruzioni**, emanate dagli enti coinvolti, in ordine alla **conservazione dei dati**. Pertanto, l'indicazione che il Garante fornisce è quella di **rivedere l'articolazione** delle diverse **banche dati** per poter evitare inutili e dispendiose duplicazioni, disallineamenti informativi e rischi in ordine alla correttezza del trattamento dei dati.

Un terzo «tasto dolente» è rappresentato dalla **mancanza di specifiche indicazioni utili** ad un **agevole esercizio dei diritti** di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali da parte degli interessati sulla **cartella di pagamento**. Unitamente a ciò è risultato che l'esercizio di tali diritti, tra cui ad esempio quello di aggiornamento dei propri dati personali, **non si dimostra di facile gestione** poiché, ad oggi, Equitalia S.p.a. ritiene di non poter evadere direttamente le istanze dei contribuenti.

Un altro aspetto che si è rivelato critico riguarda l'**applicativo «Arco»** utilizzato dai dipendenti degli agenti di riscossione per accedere all'anagrafe tributaria; le prescrizioni in questo caso hanno riguardato maggiormente **aspetti tecnici**.

Per quanto concerne i **rapporti tra gli agenti della riscossione e gli enti pubblici**, sempre sotto il profilo della raccolta delle informazioni, si rileva che già da tempo sussistono **flussi di informazioni** tra questi soggetti, pertanto l'indicazione che viene fornita dal Garante è quella di **disciplinare tale fenomeno**, ora lasciato alla libertà dei soggetti coinvolti, anche sotto l'aspetto delle informazioni eccedenti.

⁽¹⁾ Ci si riferisce al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

⁽²⁾ Società incaricata di occuparsi della gestione dei sistemi informativi della fiscalità in favore dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PRIVACY

Rilevanti incongruenze ed incertezze sono state evidenziate anche in riferimento al trattamento dei dati personali nei casi di riscossione volontaria; ne consegue che la prescrizione fornita ad Equitalia S.p.a. è quella di stabilire la titolarità e la responsabilità del trattamento in base al ruolo svolto dalle società del gruppo, garantendo inoltre che i trattamenti effettuati nell'ambito di tale attività siano distinti da quelli effettuati per la riscossione a mezzo ruolo.

Sotto il profilo del trattamento dei dati bancari, il provvedimento evidenzia come non è consentito agli agenti della riscossione utilizzare i dati bancari relativi ai pagamenti effettuati dai contribuenti tramite i modelli F23 e F24 al fine di rilevare l'esistenza di rapporti con istituti di credito per attivare i pignoramenti presso terzi in assenza di un'ideale informativa agli interessati.

Un ulteriore profilo di criticità riguarda la mancanza di una procedura di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia sul trattamento di dati personali ai fini della riscossione; a tal riguardo è necessario che tali soggetti predispongano idonee e concrete procedure di *audit*.

Infine, per quanto riguarda gli enti coinvolti nella riscossione nella Regione Sicilia questi devono precisare il ruolo assunto in relazione alla protezione dei dati personali e, inoltre, comunicare al Garante della *privacy* le modalità con cui intendono adeguarsi alle prescrizioni individuate dal provvedimento in esame.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel complesso, si può considerare il provvedimento esaminato come ampiamente positivo sotto due aspetti principali: *in primis*, la validità del documento *de quo* sta nell'aver previsto tempi brevi a favore degli enti coinvolti nella riscossione per potersi adeguare. A conti fatti i termini concessi oscillano tra i trenta giorni, per risolvere le criticità più immediate e semplici, e i diciotto mesi, previsti per i casi più complessi e articolati (solo in due casi).

Il secondo aspetto positivo, ad avviso di chi scrive, è rappresentato dalle prescrizioni di volta in volta fornite dal Garante per la protezione dei dati personali; in particolare è da considerare di pregio il fatto di aver fornito indicazioni caso per caso e non semplici indirizzi generali privi di concretezza. Di fatto, l'Amministrazione finanziaria si è venuta a trovare nelle proprie disponibilità informazioni preziose senza dover neppure disporre una verifica interna o qualsiasi altra ricerca.

Questo documento, in sintesi, può rappresentare un valido supporto per la riorganizzazione degli enti coinvolti nella riscossione, permettendo agli stessi di rendere il proprio operare più efficace ed efficiente, ma soprattutto che permetta di estendere le garanzie dei contribuenti in riferimento ai propri dati personali.